non vi sia alcuna responsabilità gravante sul soggetto beneficiario, in merito a dati errati riportati nel Registro Nazionale o a lacune relativamente ai benefici ivi riportati. A sostegno di tale considerazione, non è prevista alcuna procedura per la comunicazione di errori⁴⁵.

Prospetto "Aiuti di Stato" presente nei modelli dichiarativi

In assenza di chiarimenti, tenuto conto dell'obbligo richiamato, si ritiene possibile utilizzare la modalità di comunicazione semplificata anche per i benefici che confluiscono nel RNA, a cura dell'Agenzia delle Entrate, a seguito della compilazione del prospetto "Aiuti di Stato" presente in dichiarazione dei Redditi e in dichiarazione IRAP.

Pertanto, con riferimento all'adempimento in analisi, nelle ipotesi in cui è stato compilato il prospetto relativo agli "Aiuti di Stato" nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta d'interesse (es. dichiarazione 2021 relativa al periodo di imposta 2020), è sufficiente dichiarare sul sito dell'impresa, o in mancanza su quello dell'associazione di categoria di riferimento, o in nota integrativa (se viene redatto il bilancio esteso o consolidato) l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).

Ai fini della comunicazione semplificata degli aiuti di Stato e de minimis, lo scorso anno era sorto un ulteriore dubbio interpretativo che ci aveva portato a ritenere che l'adempimento dovesse essere effettuato a prescindere dall'ammontare del beneficio.

A seguito di ulteriori approfondimenti, oggi si ritiene di poter superare tale interpretazione con la conseguenza che l'adempimento dovrà essere effettuato solo nel caso in cui la somma complessiva degli aiuti ricevuti, compresi quelli soggetti a pubblicazione sul RNA (anche a seguito di indicazione in dichiarazioni), sia pari o superiore a 10.000 euro. Anche a tale proposito, si è in attesa di quanto emergerà dal confronto nelle sedi istituzionali competenti.

3.4 Benefici da indicare: una elencazione esemplificativa -



In considerazione del fatto che la norma non individua in modo puntuale la tipologia dei benefici a cui dare pubblicità e che la definizione fornita è molto generica e quindi potenzialmente molto ampia, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, si ritiene utile fornire un elenco dei benefici più ricorrenti che sono interessati dall'obbligo informativo in analisi distinguendo tra quelli da pubblicizzare in modo semplificato e quelli da pubblicizzare in modo analitico.

⁴⁵Qualora si rilevi un errore in merito ai dati riportati nel Registro, si ritiene comunque possibile, in ottica prudenziale, riportare le considerazioni relative ai dati ritenuti non conformi, indirizzando una e-mail dettagliata all'indirizzo istituzionale del Registro, istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico, vale a dire rna.supporto@mise.gov.it.





Copyright © Sixtema S.p.A. - vietata la copia e la riproduzione con ogni mezzo



3.4.1 Benefici da indicare in modo "semplificato" con rinvio al RNA

Aiuti di stato de minimis, sicuramente iscritti nella sezione individuale del RNA

Sul piano fiscale:

- Aiuti di stato e aiuti de minimis indicati nell'elenco estratto dalle istruzioni al Modello Redditi SC 2021 e dalle istruzioni al modello IRAP, da comunicare con le semplificazioni appositamente previste (si veda, a tal riguardo, il paragrafo 3.3); si evidenzia che ai fini IRAP sono previste anche agevolazioni sull'aliquota e su base regionale per le quali si rinvia direttamente alle istruzioni alla dichiarazione;
- Finanziamenti di cui agli Assi 1, 2, 3 e 4 del Bando ISI INAIL in quanto erogati in regime "de minimis" nel rispetto dei regolamenti (UE) 1407/2013, 1408/2013 e 717/2014; (i finanziamenti dell'5 asse sono soggetti ad indicazione analitica);
- Contributi legge Sabatini;
- Bonus librerie (L. n. 205/2017, art. 1, cc 319-321);
- Credito di imposta per adeguamento tecnologico (D.L. n. 78/2010, art. 21-ter);
- Beneficio Zone Franche Urbane (ZFU).

Sul piano giuslavoristico:

- Incentivo per ricollocazione lavorativa soggetti privi di occupazione e beneficiari dell'assicurazione sociale per l'impiego di cui all'art. 2 c. 10, L. n. 92/2012 (ASpl, poi NASpl ex Circolare INPS n. 175 del 18 dicembre 2013 - <Tipolncentivo> in Uniemens ASPI);
- Esonero contributivo per trasporto internazionale di cui all'art. 1, c. 651 della Legge n. 208/2015 (Circolare INPS n. 167 del 10 novembre 2017);
- Incentivo per l'assunzione di beneficiari del Reddito di cittadinanza di cui al D.L. n. 4/2019 convertito in Legge n. 26/2019 (Circolare INPS n. 104 del 19 luglio 2019).

Si indicano, in via prudenziale, esclusivamente le agevolazioni contributive rientranti nell'obbligo di iscrizione, con riferimento alla sezione riportante gli aiuti concessi per singolo beneficiario del Registro nazionale aiuti di stato (RNA), come elencati dall'INPS nella circolare n. 157 del 20 dicembre 2019.

In via prudenziale, in assenza di richiamo esplicito da parte dell'INPS oppure in attesa di istruzioni analoghe da parte di altri enti come l'INAIL, si consiglia di comunicare in via analitica in trasparenza le restanti agevolazioni, ancorché rientranti nell'ambito della disciplina sugli aiuti di stato.





3.4.2 Aiuti di stato misti da indicare in modo semplificato o "analitico" a seconda dei casi

Per gli aiuti c.d. misti, vale a dire quelle agevolazioni che potrebbero essere fruite nell'ambito del regime "de minimis" oppure nell'ambito del regime di esenzione generale (Reg. n. 651/2014), occorre verificare, di volta in volta, la modalità di fruizione effettivamente prescelta e applicata dalla singola impresa, per beneficiare eventualmente della comunicazione in via semplificata con rinvio al RNA.

Qualora la modalità di fruizione sia quella afferente al regime "de minimis", si potrà certamente optare per la modalità semplificata di comunicazione con rinvio al RNA; qualora, invece, la modalità di fruizione sia quella rientrante nel regime generale (Reg. UE n. 651/2014), sarebbe necessario appurare preventivamente l'effettiva iscrizione dell'agevolazione nella sezione individuale del Registro Nazionale ovvero dell'iscrizione massiva nella sezione trasparenza del medesimo Registro. A tal fine, la consultazione del RNA potrebbe essere un valido supporto per individuare la modalità di comunicazione del beneficio di cui alla legge in esame (analitico o mediante rinvio al registro RNA).

Sul piano giuslavoristico:

- Incentivo all'assunzione di giovani ammessi al programma Garanzia giovani Bonus occupazionale (Circolare INPS n. 118 del 3 ottobre 2014, Circolare INPS n. 32 del 16 febbraio 2016 e circolare INPS n. 129 del 26 giugno 2015);
- Super bonus occupazione trasformazione tirocini (Circolare INPS n. 89 del 24 maggio 2016);
- Incentivo Occupazione Giovani (Circolare INPS n. 40 del 28 febbraio 2017);
- Incentivo Occupazione SUD (Circolare INPS n. 41 del 1º marzo 2017);
- Incentivo NEET (Circolari INPS n. 48 del 19 marzo 2018 e n. 54 del 17 aprile 2019);
- Incentivo Occupazione Mezzogiorno (Circolare INPS n. 49 del 19 marzo 2018);
- Incentivo Occupazione Sviluppo Sud (Circolare INPS n. 102 del 16 luglio 2019);
- Incentivo IO Lavoro ai sensi del Decreto direttoriale ANPAL n. 52, del 11 febbraio 2020 (Circ. Inps 124/2020).

3.4.3 Benefici da indicare in modo "analitico"

Aiuti di stato del regime di esenzione generale (Reg. n. 651/2014) se comunicati dall'Ente erogatore in modo massivo⁴⁶

⁴⁶ Tra gli aiuti che potrebbero non essere riportati nei singoli profili, ad esempio, vi sono quelli concessi ai sensi del Regolamento n. 651/2014. Tali aiuti, a seconda della categoria di afferenza, possono essere registrati nello RNA, nella





Copyright © Sixtema S.p.A. – vietata la copia e la riproduzione con ogni mezzo



<u>Aiuti di stato soggetti a notifica alla Commissione europea</u> <u>Altre agevolazioni</u>

Sul piano fiscale:

- Risorse strumentali come nel caso del comodato di beni mobili o immobili. In tal caso si dovrà indicare il valore dichiarato dalla pubblica amministrazione che ha attribuito il bene in questione;
- Finanziamenti di cui all'Asse 5 del bando ISI Inail in quanto erogati nel rispetto del regolamento (UE) 702/2014;
- Credito di imposta per l'accisa sul carburante per l'autotrasporto;
- Credito di imposta Ricerca & Sviluppo;
- Contributi in conto capitale, c/impianti, c/interessi (non rientranti nel regime de minimis verificare quanto previsto dalle specifiche disposizioni);
- Contributi/sovvenzione da partecipazioni a bandi (non rientranti in regime de minimis verificare quanto previsto dalle specifiche disposizioni);
- Contributi CCIAA alternanza scuola lavoro;
- Contributi fotovoltaico GSE;
- Contributi CCIAA per internazionalizzazione (non rientranti in regime de minimis verificare quanto previsto dai singoli bandi);
- Contributi Inail per spese relative a interventi di superamento e abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro, adeguamento e adattamento delle postazioni di lavoro;
- Credito di imposta taxi (D.Lgs. n. 504/95) **l'indicazione di tale beneficio è dubbia,** sono in corso ulteriori approfondimenti;
- Benefici ricevuti da qualsiasi ente (Regioni, CCIAA, Comuni, ecc...), ivi compresi tutti i benefici ricevuti per far fronte all'emergenza sanitaria e ad essa direttamente riconducibili, rientranti nelle disposizioni di cui art. 10-bis del DL 137/2020⁴⁷ (si veda anche il successivo paragrafo 3.5.4.1 Benefici di cui all'art. 10-bis del DL 137/2020).

sezione individuale oppure, in ottemperanza agli obblighi di pubblicazione e informazione, in maniera massiva e non vengono iscritti nel profilo individuale di ciascun beneficiario. In relazione a tali categorie di aiuto la consultazione del RNA potrebbe essere un valido supporto al fine di individuare la modalità di comunicazione del beneficio di cui alla legge in esame (analitico o mediante rinvio al registro RNA).

^{47 &}quot;1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe."





Copyright © Sixtema S.p.A. – vietata la copia e la riproduzione con ogni mezzo



N.B. In riferimento alla deduzione forfetaria per i distributori di carburante (L. n. 183/2011, art. 34), si precisa che l'indicazione di tale beneficio si ritiene non più necessaria a decorrere dal 2020.

Sul piano giuslavoristico:

- Incentivi alle assunzioni di lavoratori con disabilità (Legge n. 68/1999, art. 13; Circolare INPS n. 99 del 13 giugno 2016);
- Incentivo per l'assunzione di lavoratori ultracinquantenni (età pari o superiore a 50 anni al momento dell'assunzioni o trasformazione) disoccupati da oltre 12 mesi (disoccupazione registrata presso il CPI) di cui all'art. 4, c. 8-11 Legge n. 92/2012 (INPS e INAIL);
- Incentivo per l'assunzione di Donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 ovunque residenti e Donne prive di impiego da almeno 6 mesi residenti in aree svantaggiate oppure impiegate in una professione o in un settore economico caratterizzati da una accentuata disparità occupazionale di genere, di cui all'art. 4, c. 8-11 Legge n. 92/2012 (INPS e INAIL);
- Aiuto alle imprese di trasporti marittimi Registro internazionale italiano (Circolare INPS n. 162 del 21 luglio 1998);
- Apprendistato di primo livello (assunzione di apprendisti con contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore) di cui al D.lgs. n. 150/2015 art. 32 e L. n. 205/2017;
- Apprendistato di primo livello (assunzione di apprendisti con contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore) con sgravio totale per i primi 36 mesi, di cui all'art. 1, c. 8 della Legge n. 160/2019;
- Apprendistato con sgravio totale per i primi 36 mesi, per assunzioni effettuate entro il 31/12/2016, da datori di lavoro fino a 9 addetti di cui all'art. 22, c. 1 della Legge n. 183/2011;
- Apprendistato professionalizzante con percettori di indennità di mobilità e di disoccupazione (NASpI), in deroga ai limiti di età (18 - 29 anni) di cui all'art. 47 c. 4, Dlgs. n. 81/2015;
- Esonero strutturale all'occupazione giovanile stabile (under 30 e under 35 fino al 31/12/2020) di cui alla Legge n. 205/2017 (assunzione e trasformazione a tempo indeterminato <Tipolncentivo> in Uniemens GECO; mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato <Tipolncentivo> in Uniemens GAPP; alternanza scuola lavoro <Tipolncentivo> in Uniemens GALT);
- Assunzione entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio di studenti che hanno svolto alternanza scuola lavoro oppure apprendistato di 1° e 3° livello di cui alla Legge n. 232/2016 (Circolare INPS n. 109/2017 - <Tipolncentivo> in Uniemens BASL);
- Esonero triennale per assunzioni a tempo indeterminato di cui all'art. 1, c. 118-122 della Legge n. 190/2014 (<Tipolncentivo> in Uniemens TRIE);
- Esonero biennale per assunzioni a tempo indeterminato di cui all'art. 1, c. 178-184 della Legge n. 208/2015 (<Tipolncentivo> in Uniemens BIEN);
- Bonus occupazionale per giovani eccellenze di cui alla Legge n. 145 del 30 dicembre 2018;







- Lavoratori in Cassa integrazione guadagni straordinaria (lavoratori che abbiano fruito di Cigs per almeno 3 mesi, anche non continuativi, dipendenti di aziende beneficiarie di Cigs da almeno 6 mesi) di cui al D.L. n. 148/1993, art. 4, c. 3 convertito in Legge n. 263/1993;
- Lavoratori in Cigs con accordo di ricollocazione Art. 24 bis, D.lgs n. 148/2015;
- Lavoratori detenuti o internati di cui all'art. 3 della Legge n. 193/2000 e art. 4, c. 3 bis della Legge n. 381/1991 (Circolare INPS n. 27/2019 - <TipoContribuzione> in Uniemens 79);
- Credito di imposta per assunzione di detenuto di cui alla Legge n. 193/2000 (Codice tributo F24 6858)
- Lavoratori assunti con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in maternità con riduzione del 50% di cui art. 4 del D.lgs. n. 151/2001 (INPS e INAIL);
- Sgravio edili di cui all'art. del D.L. n. 244/1995 e successive modifiche;
- Incentivo per l'assunzione di soggetti iscritti alla Banca dati giovani genitori (Circolare INPS n. 115/2011 - <TipoIncentivo> in Uniemens GIOV)
- Decontribuzione dei premi di produttività di cui all'art. 55, D.L. n. 50/2017 convertito in Legge n. 96/2017 (Circolare INPS n. 104/2018);
- Sgravio contributivo sulle retribuzioni di secondo livello di cui alla Legge n. 247/2007 e successive modifiche e integrazioni (ad esempio, rideterminazione del tetto relativo all'anno 2013 di cui al messaggio n. 3634/2019);
- Conciliazione vita-lavoro di cui all'art. 25 del D.lgs n. 80/2015 e D.M. 12/09/2017;
- Sgravi per il settore pesca di cui all'art. 6 del D.L. n. 457/1997 e successive modifiche e integrazioni;
- Lavoratori svantaggiati (soci e dipendenti) nelle cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/1991, art. 4 (in via prudenziale, in considerazione degli orientamenti di prassi non omogenei sulla definizione di tale ipotesi come regime di "sotto contribuzione" o di "beneficio");
- Incentivo per assunzione titolari di assegno di ricollocazione ai sensi del D.lgs n. 148/2015, art. 24 bis, co. 6 (circolare INPS n. 77/2020);
- Esonero contributivo semestrale per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi del DL n. 104/2020, art. 6 (Circolare INPS n. 133/2020).

In materia di sicurezza sul lavoro:

- Oscillazione del tasso medio per prevenzione nei primi 2 anni di attività (OT 20) e Oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi 2 anni di attività (OT 24) fino al 31/12/2018;
- Oscillazione del tasso medio per prevenzione (OT 23) a partire dal 1/1/2019.





